Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 17 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

VENTURINI Luigi, vigile scelto del fuoco, il 3 novembre 1966 in Grosseto.

CHENDI Franco, carabiniere, il 5 novembre 1966 in Vigonovo (Venezia).

COIN Mario, il 5 novembre 1966 in Vigonovo (Venezia).

FOGARIN Federico, il 5 novembre 1966 in Vigonovo (Venezia).

PASIN Giuseppe, vice brigadiere dei carabinieri, il 6 novembre 1966 in Piove di Sacco (Padova).

SANTINATO Cesarino, guardia di finanza, il 6 novembre 1966 in Chioggia (Venezia).

FERRARI Cataldo, brigadiere di pubblica sicurezza, il 7 novembre 1966 in Signa, frazione San Mauro (Firenze).

LUDOVICO Carmelo, s. capo Zch., l'8 marzo 1967 in Taranto.

ALLEGRO Gino, il 21 giugno 1967 in Farra d'Alpago (Belluno).

LA MANNA Giovanni, brigadiere dei carabinieri, il 28 giugno 1967 in Motta S. Giovanni (Reggio Calabria).

GULLI' Francesco, vigile urbano, il 28 giugno 1967 in Motta S. Giovanni (Reggio Calabria).

CARBONI Eros, il 18 luglio 1967 in Reggio Emilia, frazione Villa Massenzatico.
ALEOTTI Fabrizio, il 22 luglio 1967 in Brescello (Reggio Emilia).
BONI Arnaldo, il 22 luglio 1967 in Brescello (Reggio Emilia).
BOCCACCI Valentino, vigile urbano, il 23 luglio 1967 in Roma, frazione Castel Porziano.
RENATO Biagio, nocchiere di porto, il 6 agosto 1967 in Copanello Lido (Catanzaro).
MASTROIACO Giuseppe, vice brigadiere dei carabinieri, il 13 agosto 1967 in Focene (Roma).
LUPO Sante, carabiniere, il 13 agosto 1967 in Focene (Roma).
MAGI Mario, carabiniere, il 13 agosto 1967 in Focene (Roma).
SCOTTI Giancarlo, carabiniere, il 13 agosto 1967 in Focene (Roma).
DORDIT Gildo, il 19 settembre 1967 in Venezia.
SIGNORIS Germano, il 22 settembre 1967 in Gattinara (Vercelli).
MANNINO Calogero, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 5 novembre 1967 in Palermo.
VERGANI Cipriano, l'8 novembre 1967 in Bernate Ticino (Milano.)
VERGANI Severino, l'8 novembre 1967 in Bernate Ticino (Milano.)
BOCCHI Pietro, brigadiere dei carabinieri, il 10 gennaio 1968 in Sestri Levante, frazione Riva Trigoso (Genova).
NAPOLITANO Francesco, carabiniere, il 10 gennaio 1968 in Sestri Levante, frazione Riva Trigoso (Genova).

(11259)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1968, n. **1485**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Audiologia », presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 14 novembre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Audiologia » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1968

SARAGAT

SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 126. — GRECO

Repertorio n. 376

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione tra l'Università degli studi di Milano e l'ospedale di circolo di Lecco per l'istituzione di una cattedra di « Audiologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano.

L'anno millenovecentosessantotto e questo giorno quattordici del mese di novembre in Milano, in una sala del rettorato dell'Università degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

dott.ssa Leonilde Magri Bellagente, funzionario;
rag. Benvenuto Liso, funzionario,

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 28 ottobre 1968;

Dall'altra

il dott. Aldo Rossi, nato a Costa di Monticelli (Bergamo) il 13 giugno 1918, presidente dell'ospedale di circolo di Lecco, giusta la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 6 settembre 1968 approvata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica della prefettura di Como in data 9 settembre 1968;

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti complementari quello di audiologia;

che l'insegnamento della audiologia ha assunto notevole importanza didattico-scientifica e pratica;

che la facoltà di medicina e chirurgia, ravvisando la rilevanza assunta da tale insegnamento, sia ai fini didattico-scientifici che sociali e per offrire agli studenti una più completa specifica cultura, ha auspicato la istituzione di una cattedra di ruolo di audiologia;

che l'ospedale di circolo di Lecco, considerando come solo l'istituzione di una cattedra di audiologia possa fornire agli studenti una completa specifica cultura necessaria ad affrontare i problemi posti dall'incidenza sociale della patologia auditiva particolarmente sensibile nella popolazione infantile e nelle maestranze del settore industriale, è venuta nella determinazione di assumersi l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di audiologia;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnarsi alla cattedra di audiologia;

Tutto ciò premesso

tra l'ospedale di circolo di Lecco, rappresentato come sopra e l'Università degli studi di Milano, nella persona del suo rettore, prof. Giovanni Polvani, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'ospedale di circolo di Lecco, affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di audiologia si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ospedale di circolo di Lecco si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'ospedale di circolo di Lecco si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di audiologia.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di audiologia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano, è esente da tasse di registro e bollo, a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

Giovanni POLVANI
Aldo ROSSI
Leonilde MAGRI BELLAGENTE
Benvenuto LISO
Mario LUZI, *ufficiale rogante*

Registrato a Milano il 15 novembre 1968 al n. 5774 71/ME, vol. 28. *Gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.M. 9907.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 1952, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di L.C.M., venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952, con la classifica di « Moto Trasporto Medio 9907 »;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3505 dell'11 gennaio 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.M. 9907, di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° dicembre 1966.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1967
Registro n. 51 Difesa, foglio n. 26

(2261)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Bertinoro.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Bertinoro sorto dalle elezioni del 22 novembre 1964 si costituì una esigua maggioranza di 11 consiglieri sui 20 assegnati al comune.

Nel febbraio del 1967, però, essendo deceduto uno dei consiglieri di maggioranza avvenne che il candidato surrogante si schierò con l'opposizione, determinando così il perfetto equilibrio di forze contrapposte che, alla prova dei fatti, si è rilevato di insuperabile ostacolo all'ulteriore funzionamento della amministrazione.

Le prime difficoltà al riguardo ebbero a manifestarsi in sede di votazione consiliare sul bilancio di previsione del 1968 che, nella seduta del 9 aprile di quell'anno, non riportò il voto favorevole dello speciale *quorum* della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, richiesto dalla legge trattandosi di bilancio che conseguiva il pareggio mediante l'applicazione di eccedenze sulle sovrimposte e la contrazione di un mutuo.

In conseguenza il sindaco e la giunta rassegnarono le dimissioni, delle quali il consiglio prese atto nella seduta del 3 maggio 1968.

Nel luglio successivo, tuttavia, si potè procedere alla ricostituzione degli organi, favorita dal non intervento alle relative sedute, tenute il 2 e il 22 di quel mese, dei consiglieri di uno dei gruppi di opposizione. Peraltro, nella seconda delle anzidette sedute fu votato un ordine del giorno con cui si decideva di rimettere gli atti al prefetto e di rinunciare alla presentazione del bilancio mancando in consiglio una maggioranza per la sua approvazione.

Il prefetto, tuttavia, atteso che una nuova amministrazione era stata comunque costituita, invitò il sindaco a sottoporre nuovamente il bilancio all'esame del consiglio, il quale fu all'uopo convocato per il 15 ottobre 1968.

Alla seduta, però, intervennero solo 10 consiglieri, sicchè il sindaco e la giunta, constatata l'impossibilità di addivenire ad una positiva votazione del bilancio, rassegnarono le dimissioni, delle quali fu preso subito atto.

Il 24 ottobre successivo, non essendosi fatto luogo ad ulteriori convocazioni del consiglio, il prefetto ritenne opportuno di inviare formale diffida a tutti i consiglieri — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 — affinchè, rimosso ogni indugio, venisse superata la situazione di crisi mediante la elezione, entro il termine dell'8 novembre 1968, di stabili organi ordinari, in grado di assicurare, con efficienza e continuità, la gestione della civica azienda.

Rimasto inascoltato tale invito, il prefetto si risolse, allora, a disporre d'ufficio una duplice convocazione dell'organo consiliare, per il 22 e il 23 di novembre, perchè provvedesse alla elezione del sindaco e della giunta, rinnovando, nel contempo, la formale diffida ai singoli consiglieri.

Ad onta del reiterato monito entrambe le sedute risultarono deserte, talchè il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova della incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla costituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria dell'ente, che è venuto, in conseguenza, a trovarsi in una irreversibile situazione di totale carenza funzionale, pregiudizievole per gli interessi della civica comunità, ha proposto — ai sensi del citato art. 323 — lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a mente dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Bertinoro, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 gennaio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bertinoro ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Giovanni Gravina, funzionario di prefettura.

Roma, addì 25 febbraio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado le formali diffide del prefetto, il consiglio comunale di Bertinoro (Forlì) non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 gennaio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bertinoro è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Gravina, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(2443)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Fondi.

Al Presidente della Repubblica

Per lungo tempo l'attività dell'amministrazione comunale di Fondi è rimasta praticamente paralizzata a causa di insanabili contrasti insorti nel consiglio e nella giunta municipale, con grave danno degli interessi dell'ente.

Vari adempimenti obbligatori e di fondamentale importanza sono stati, in conseguenza, omessi, ad onta dei ripetuti solleciti del prefetto. In particolare non è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 1968, sebbene portato due volte all'esame del consiglio (sedute del 14 marzo e del 5 luglio u. s.).

Ad aggravare la situazione sono poi intervenute le dimissioni del sindaco e di due assessori, delle quali il consiglio ha preso atto nell'adunanza del 20 agosto 1968, senza peraltro provvedere alla sostituzione dei dimissionari.

In mancanza di ulteriori iniziative dell'amministrazione il prefetto, allo scopo di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente carenza in ordine ai suddetti adempimenti, ha disposto la convocazione d'ufficio di quell'organo in seduta straordinaria ed urgente di prima convocazione per il 19 settembre e di seconda per il 20 seguente, iscrivendo all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e di due assessori e l'esame del bilancio per il 1968.

Nel contempo ha fatto notificare a tutti i consiglieri formale diffida a provvedere al riguardo a scanso del provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado la diffida ambedue le cennate sedute sono risultate infruttuose.

Successivamente altri due assessori hanno rassegnato le dimissioni dalla carica ed è pure fallito il tentativo effettuato dall'assessore anziano di riunire la giunta per fissare un'ulteriore convocazione del consiglio.

Considerata, pertanto, la paralisi funzionale che ha colpito il consiglio comunale di Fondi e ritenuta l'impossibilità di porvi rimedio cogli ordinari interventi sostitutivi, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a mente dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del suddetto consiglio comunale — malgrado la formale diffida del prefetto — in ordine a precisi ed essenziali obblighi di legge, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 gennaio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fondi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Angelo Barbato, funzionario di prefettura.

Roma, addì 25 febbraio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Fondi non ha provveduto, malgrado la formale diffida del prefetto, alla sostituzione del sindaco e di due assessori dimissionari, nè all'approvazione del bilancio di previsione del 1968, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 gennaio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fondi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Barbato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(2444)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelfidardo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelfidardo, costituito di numerosi gruppi minoritari di consiglieri, fu retto fino al novembre 1967 da una coalizione che, dopo una crisi durata circa due mesi, si sfaldò e fu sostituita da una nuova coalizione, di formazione peraltro alquanto eterogenea.

Ben presto, però, gli organi espressi dalla nuova maggioranza si trovarono in difficoltà per il disaccordo esistente all'interno di essa.

Nell'ottobre del 1968 l'amministrazione fu posta in minoranza ad un voto consiliare, cui seguì la presentazione di una mozione di sfiducia da parte dell'opposizione: ciò indusse il sindaco e la giunta a rassegnare le dimissioni dalla carica. Tali dimissioni furono in un primo tempo ritirate, ma vennero poi ripresentate a seguito di una nuova mozione di sfiducia. Il consiglio ne prese atto nella seduta del 28 ottobre detto.

Nella medesima seduta furono effettuate le votazioni per l'elezione del nuovo sindaco, ma nessuno dei candidati ottenne la prescritta maggioranza.

Nell'adunanza di seconda convocazione del 5 novembre successivo fu eletto, con votazione di ballottaggio, il sindaco, il quale, però, date le evidenti difficoltà per la costituzione di una giunta organica, dichiarò, seduta stante, di non accettare la carica.

Il prefetto, allora, atteso che le trattative fra i vari gruppi consiliari non avevano avuto alcun esito e considerata la necessità e l'urgenza di dare alla civica amministrazione efficienti organi ordinari, convocò d'ufficio il consiglio comunale per il 21 e il 23 novembre 1968, ponendo all'ordine del giorno la presa d'atto della rinuncia del sindaco eletto il 28 ottobre e l'elezione del nuovo sindaco e degli assessori.

Con lo stesso decreto, fatto notificare a tutti i consiglieri, veniva formulato — ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 — il formale invito a provvedere ai cennati adempimenti, con l'espressa avvertenza che, in difetto, si sarebbe fatto luogo allo scioglimento, previa sospensione, del consiglio comunale.

Malgrado la formale diffida, ambedue le sedute sono risultate ancora una volta infruttuose ad eccezione che per la presa d'atto della rinuncia del sindaco.

Il prefetto, pertanto, considerato che il consiglio comunale di Castelfidardo, ha persistentemente omesso di provvedere agli essenziali adempimenti dell'elezione del sindaco e della giunta, determinando la generale paralisi funzionale dell'amministrazione, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del suddetto consiglio comunale — ad onta della formale diffida del prefetto — in ordine a specifici obblighi di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 gennaio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelfidardo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Gerardo Amodio.

Roma, addì 25 febbraio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Castelfidardo (Ancona) non ha provveduto a sostituire il sindaco e gli assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 gennaio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelfidardo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardo Amodio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Piacenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza;

Considerato che per la provincia di Piacenza ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di Piacenza, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comuni di Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Rottofreno, Sarmato, Villanova sull'Arda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2327)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di La Spezia nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre

1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo ispettorato ripartimentale delle foreste di La Spezia;

Considerato che per la provincia di La Spezia ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di La Spezia, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comuni di Sarzana, Arcola, Beverino, Bolano, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo di Magra, Follo, La Spezia, Maissana, Ortonovo, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra, Varese Ligure, Vezzano Ligure;

comune di Ameglia, per la località omonima e per le località Cafaggio, Bocca di Magra, Fiumaretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2263)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1969.

Intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, a norma della legge 5 novembre 1968, n. 1115, a favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore vetro e cristallo piani della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende esplicanti attività industriali del vetro della provincia di Pisa si è determinata una situazione di crisi economica per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle ditte industriali del settore vetro piano in provincia di Pisa;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro, dipendenti dalle ditte industriali del settore del vetro della provincia di Pisa, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali del vetro e cristallo piani in provincia di Pisa.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 novembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(2160)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.

Nomina dei vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964 che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 16 ottobre 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente stesso;

Vista la lettera 9 dicembre 1968, con la quale il presidente dell'ente ha comunicato che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, il consiglio di amministrazione — con delibera del 4 dicembre 1968 — ha proposto il comm. Filippo Costa ed il sig. Luigi Bottino per la nomina a vice presidenti;

Decreta:

Il comm. Filippo Costa ed il sig. Luigi Bottino sono nominati vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

(2209)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un tratto della sponda destra del fiume Adda nel comune di Civo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sponda destra del fiume Adda nel tratto tra il ponte di Ganda ed il nuovo ponte sulla via della Forestale nel comune di Civo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Civo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per il suo particolare valore estetico e tradizionale conferitole dalle caratteristiche di sfondo dell'antico ponte e per l'esistenza nella zona stessa di alcune vecchie case rustiche in pietra;

Decreta:

La sponda destra del fiume Adda nel tratto tra il ponte di Ganda ed il nuovo ponte sulla via della Forestale nel comune di Civo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla strada provinciale Morbegno e dalla strada comunale dell'Adda.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Civo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

Verbale n. 1 - Adunanza del 22 luglio 1966

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) addì 22 (ventidue) del mese di luglio, alle ore 9, in Sondrio, nella sala della giunta provinciale di Sondrio, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1427.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato che la commissione è riunita in numero legale, dichiara valida l'adunanza.

(*Omissis*).

3) COMUNE DI CIVO - Tutela della sponda destra del fiume Adda nel tratto tra il ponte di Ganda ed il nuovo ponte sulla via della Forestale.

(*Omissis*).

La commissione

(*Omissis*).

Delibera:

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona sita sulla sponda destra del fiume Adda compresa tra il ponte di Ganda ed il nuovo ponte sulla via della Forestale, delimitata:

— dalla strada provinciale Morbegno e dalla strada comunale dell'Adda.

(*Omissis*).

(2078)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Brezzo di Bedero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Brezzo di Bedero;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brezzo di Bedero;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da un gruppo di cittadini del predetto comune che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzata da un susseguirsi di punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la vista del lago Maggiore; inoltre le fitte boscaglie, le essenze di faggi e pini sparsi per le pendici, gli aspetti e la conformità del terreno che si presenta assai varia in un armonico susseguirsi di ondulazioni, si fondono

con le tipiche costruzioni del luogo in modo da formare sia un quadro di particolare bellezza che un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta

L'intero territorio del comune di Brezzo di Bedero ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a sud con il comune di Porto Valtravaglia, a ovest con il lago Maggiore, a nord-est con il comune di Germignaga, e a sud-est con il comune di Roggiano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brezzo di Bedero provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 1 - Adunanza del 12 maggio 1967

Oggi dodici maggio millenovecentosessantasette, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 28 aprile 1967, 1218/LP, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2. — BREZZO DI BEDERO. Proposta di vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente, accertata ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la presenza del numero legale dei componenti di diritto la commissione, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Il presidente passa alla trattazione del n. 2 dell'ordine del giorno.

BREZZO DI BEDERO. Proposta di vincolo sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione

(*Omissis*).

Delibera

di sottoporre, per i motivi in narrativa, l'intero territorio del comune di Brezzo di Bedero al vincolo di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(2077)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XLI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », che avrà luogo a Milano dal 22 al 30 novembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dei decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2153)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1969.

Autorizzazione alla Banca popolare di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castelfranco Veneto, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Castello di Godego e Resana in provincia di Treviso, e nel territorio del comune di Galliera Veneta in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1950, con il quale la Banca popolare di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Castelfranco Veneto, Loria e Vedelago, in provincia di Treviso;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), con il proprio decreto in data 27 ottobre 1950, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Castello di Godego e Resana, in provincia di Treviso, nonchè a quello del comune di Galliera Veneta, in provincia di Padova.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Castelfranco Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(2163)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1969.

Revoca della autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, ivi compresi sieri e vaccini per uso veterinario, rilasciata alla officina farmaceutica della ditta S.A.V.E.S. S.r.l., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. n. 1094 in data 27 gennaio 1958, con il quale la S.r.l. S.A.V.E.S. fu autorizzata a produrre specialità medicinali biologiche, ivi compresi sieri e vaccini per uso veterinario, già registrati, nella propria officina farmaceutica sita in Milano, viale Molise n. 68/70;

Vista la comunicazione in data 23 gennaio 1969 con la quale il dott. Finzi Alessandro, in qualità di amministratore e liquidatore della ditta S.A.V.E.S. ha dichiarato che la ditta suddetta ha cessato ogni attività in campo farmaceutico;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, ivi compresi sieri e vaccini per uso veterinario, nella officina farmaceutica della ditta S.A.V.E.S., sita in Milano, viale Molise n. 68/70, concessa con decreto A.C.I.S. n. 1094 in data 27 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione ed esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2152)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1969.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 42 « Nuova Vallassina », in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera dell'amministrazione provinciale di Milano in data 16 novembre 1967, n. 36897/5292/67, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 42 « Nuova Vallassina » di Km. 7 + 457 (2° tronco);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Milano in data 16 gennaio 1969, n. 577;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Si dichiara « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale sopra elencata, con l'avvertenza che nel punto d'immissione cessi il diritto di precedenza per la corrente di traffico « Giussano-Milano », precedenza concessa con decreto ministeriale n. 5967 del 22 marzo 1960, conservando la precedenza alla corrente « Lecco-Milano ».

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrati da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

(2258)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « III Rassegna internazionale della chimica e giornate della chimica », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Rassegna internazionale della chimica e giornate della chimica », che avrà luogo a Milano dal 17 al 25 maggio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2156)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Toro assicurazioni » Compagnia anonima d'assicurazione di Torino S.p.a., con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Toro assicurazioni » Compagnia anonima d'assicurazione di Torino S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Toro Assicurazioni » Compagnia anonima d'assicurazione di Torino S.p.a., con sede in Torino:

Tariffa n. 2 R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 20R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurata sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 68 (M.F.), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni, in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 27 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

(2211)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile magentina a r.l. » (già « Cooperativa edile partigiana Magenta a r.l. ») con sede in Magenta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 30 novembre 1968 alla società « Cooperativa edile Magentina a r. l. » (già « Cooperativa edile partigiana Magenta a r. l. ») con sede in Magenta (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa edile Magentina a r. l. » (già « Cooperativa edile partigiana Magenta a r. l. ») con sede

in Magenta (Milano) costituita per rogito notaio dottor Piccaluga Achille in data 3 agosto 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Filippi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2079)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Carovigno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brindisi per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 aprile 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera lungo la SS. 379 di Egnathia e Torre Canne nel comune di Carovigno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè, compresa fra il litorale di Ostuni e quello di Brindisi, si estende per circa 13 km. in un'ampia distesa pianeggiante che favorisce una vasta visuale fino all'orizzonte, confortata dalle alternate pinete formanti, con il loro verde, una gradevole fusione di colori fra l'azzurro del mare e le lunghe distese di dune;

Decreta:

La zona — come sotto specificata — sita nel territorio del comune di Carovigno (Brindisi) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: sul litorale, dal limite con il territorio comunale di Ostuni segue detto confine sino all'intersezione con la strada statale n. 379, lungo questa sino all'intersezione con il confine del territorio comunale di Brindisi segue detto confine a nord sino al litorale e risale lungo questo sino al confine con Ostuni. Oltre a tanto è inclusa la fascia a monte della strada statale n. 379 per una profondità in tale direzione di 200 metri lineari ottogonalmente all'asse stradale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brindisi.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Carovigno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 marzo 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brindisi

L'anno millenovecentosessantasette il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11, in Brindisi nel Salone di rappresentanza dell'amministrazione provinciale si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali giusta invito diramato con lettera raccomandata n. 81 di protocollo del 24 aprile 1967, ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Il presidente, esaurita la discussione sull'argomento di cui al n. 2 dell'ordine del giorno comunica che si passa alla trattazione del terzo punto iscritto avente per oggetto:

COMUNE DI CAROVIGNO: Vincolo panoramico d'insieme alla località costiera lungo la S.S. n. 379 di « Egnathia e Torre Canne ».

Ad unanimità la commissione

Delibera

1) di proporre all'on. Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il vincolo panoramico d'insieme sulla zona compresa nell'unita planimetria nel comune di Carovigno delimitata come segue:

« Sul litorale, dal limite con il territorio comunale di Ostuni segue detto confine sino all'intersezione con la S.S. n. 379, lungo questa sino all'intersezione con il confine del territorio comunale di Brindisi segue detto confine a nord sino al litorale e risale lungo questo sino al confine con Ostuni. Oltre a tanto è inclusa la fascia a monte della S.S. n. 379 per una profondità in tale direzione di 200 metri lineari ottogonalmente all'asse stradale »;

2) di proporre che il provvedimento sia inserito nell'elenco delle bellezze d'insieme del comune di Carovigno.

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1969.

Approvazione di una tariffa complementare e di alcune condizioni di polizza presentate dalla « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni » S.p.a., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni » S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare e di alcune condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione complementare e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni » S.p.a., con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento, al verificarsi dell'invalidità, del capitale garantito con un'assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'invalidità;

Condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi e per l'anticipato pagamento del capitale assicurato con una forma di tipo misto, in caso d'invalidità.

Roma, addì 4 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2324)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

Autorizzazione alla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazione vita », con sede in Trieste, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nel ramo vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione, nonchè approvazione delle tariffe relative e condizioni di polizza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Lloyd adriatico di assicurazioni vita » società per azioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni generali di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società « Lloyd adriatico di assicurazioni vita » società per azioni, con sede in Trieste, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, le seguenti opzioni a scadenza e le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla predetta società:

Tariffa 03, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 10/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 10/31, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 20, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 35 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 35 U (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 36 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

Tariffa 36 U (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

Condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Fattori di conversione della rendita;

Valori di opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente;

Valori di opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una rendita vitalizia e in una assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione in capitale delle rendite differite;

Tariffa relativa alla capitalizzazione, a premio unico, per contratti ordinari;

Tariffa relativa alla capitalizzazione, a premio annuo, per contratti ordinari;

Condizioni generali di polizza per le operazioni di capitalizzazione;

Condizioni di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 7 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2380)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1969.

Organismi abilitati a rilasciare la certificazione attestante il periodo di produzione del formaggio grana padano ammesso a fruire della speciale restituzione concessa ai quantitativi ottenuti dal 1° maggio al 30 settembre 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 338/69 della commissione del 24 febbraio 1969 che ammette al beneficio di speciale restituzione all'esportazione il formaggio grana padano, prodotto nel periodo 1° maggio-30 settembre 1967, ed attribuisce all'Italia la designazione degli organismi abilitati ad emettere la certificazione comprovante che il prodotto è stato ottenuto nel periodo su indicato;

Visto il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1027, contenente norme di attuazione dell'intervento di mercato mediante l'acquisto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) di 100 mila quintali di formaggio grana prodotto nel 1967;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 225, relativo ad ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'AIMA;

Visto il decreto interministeriale 23 marzo 1957, relativo all'incarico della vigilanza sulla produzione ed il commercio del grana padano, affidato al consorzio per la tutela del formaggio grana padano;

Ritenuto che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), per il formaggio grana padano da essa acquistato, ed il consorzio per la tutela del formaggio grana padano, per l'altro formaggio grana padano da chiunque detenuto, sono particolarmente qualificati ad essere designati quali organismi abilitati a rilasciare la certificazione richiesta;

Decreta:

Sono abilitati a rilasciare il certificato attestante il periodo di produzione del formaggio grana padano ammesso a fruire del beneficio della speciale restituzione, concessa ai quantitativi ottenuti dal 1° maggio al 30 settembre 1967, i seguenti organismi:

l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per i quantitativi in suo possesso per effetto degli interventi di mercato dalla stessa eseguiti;

il consorzio per la tutela del formaggio grana padano, con sede a Milano, via Pietro Verri, 8, per gli altri quantitativi da chiunque detenuti e muniti del marchio dello stesso consorzio, apposto a norma del decreto interministeriale 23 marzo 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(2421)

DECRETO PREFETTIZIO 20 febbraio 1969.

Modifica del decreto prefettizio di costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Pordenone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Visto il proprio decreto n. 40407/40184/ASEL, in data 31 ottobre 1968, relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° novembre 1968-31 ottobre 1971;

Rilevato che l'ordine dei medici della provincia di Pordenone, di recente costituito, ha fatto pervenire le nuove designazioni di sanitari in sostituzione di quelli, a suo tempo, indicati dall'ordine dei medici di Udine;

Ritenuto di dover provvedere alla conseguente e parziale modifica del provvedimento;

Sentito il medico provinciale in ordine alla nomina dei nuovi componenti non di diritto;

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Fermo restando in ogni sua parte il decreto numero 40407/40184/ASEL in data 31 ottobre 1968, concernente la costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1° novembre 1968-31 ottobre 1971, i sanitari a suo tempo designati dall'ordine dei medici di Udine, e cioè:

1) Buttò prof. Mario, primario medico dell'ospedale civile di Pordenone;

2) Tasca prof. Giacomo, primario chirurgo dello ospedale civile di S. Vito al Tagliamento;

3) Tosò dott. Aldo, medico chirurgo di Pordenone;

4) Tonello dott. Giovanni, medico chirurgo di Sacile;

5) Coccolo dott. Gianfranco, medico specialista in pediatria;

6) Miani dott. Bruno, rappresentante dell'ordine dei medici di Udine

vengono rispettivamente sostituiti dai seguenti sanitari designati dall'ordine dei medici di Pordenone:

1) Rizzetto dott. prof. Enzo, primario medico dello ospedale civile di Pordenone;

2) Marcon dott. Luigi, primario chirurgo dell'ospedale civile di Aviano;

3) Ferrari dott. Carlo, medico libero professionista in S. Giorgio della Richinvelda;

4) Tonello dott. Giovanni, ufficiale sanitario di Sacile;

5) Gasparet dott. Giovanni, esperto in pediatria;

6) Bettuzzi dott. Valentino, presidente dell'ordine dei medici della provincia di Pordenone.

Pordenone, addì 20 febbraio 1969

Il prefetto: PARENTE

(2146)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 marzo 1969:

Sanfilippo Francesco, notaio residente nel comune di Caccamo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

Puxeddu Fausto, notaio residente nel comune di Santu Lussurgiu, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Decimomannu, distretto notarile di Cagliari.

Piacquadio Ettore, notaio residente nel comune di Bonito, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Ponte, distretto notarile di Benevento.

Perchinunno Remigio, notaio residente nel comune di Guglionesi, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari.

Licenziati Maurizio, notaio residente nel comune di Polizzi Generosa, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Monte San Savino, distretto notarile di Arezzo.

(2304)

Con decreto ministeriale 4 marzo 1969:

Barbieri Pietro, notaio residente nel comune di Castelfranco Emilia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Gavezzo, stesso distretto.

Vezzi Silvio, notaio residente nel comune di Revere, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Concordia sulla Secchia, distretto notarile di Modena.

Campo Renato, notaio residente nel comune di Monterosso Almo, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna.

Baruzzi Paolo, notaio residente nel comune di Torricella Peligna, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Brisighella, distretto notarile di Ravenna.

Cecconi Mario, notaio residente nel comune di Seravezza, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di S. Giuliano Terme, distretto notarile di Pisa.

Pandolfi Luigi, notaio residente nel comune di Sergnano, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Fauglia, distretto notarile di Pisa.

Malaguti Piero, notaio residente nel comune di Campana, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Casalbuttano ed Uniti, distretto notarile di Cremona.

(2305)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1969, la provincia di Pisa è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.426.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2431)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1969, il comune di Monfalcone (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2405)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1969, il comune di Nerola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.046.244, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2406)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1969, il comune di Pisoniano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.396.793, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2407)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1969, il comune di Montescudaio (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.966.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2408)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1969, il comune di Mola di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2409)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1969, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2410)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1969, il comune di Colosimi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.903.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2433)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1969, il comune di Santo Stefano di Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2434)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1969, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.019.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2432)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1969, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2411)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1969, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.409.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2435)

Autorizzazione al comune di Colonnella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1969, il comune di Colonnella (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.336.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2436)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1969, il comune di Borrello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.490.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2437)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1969, il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.830.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2438)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1969, il comune di Monteferrante (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.172.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2439)

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1969, il comune di Stigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.761.287, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2440)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Argusto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.058.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2371)

Autorizzazione al comune di Arena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Arena (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.506.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2372)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1969, il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.211.479, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2373)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «130-VA»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Baggio Antonia, con sede in Gallarate (Varese), via Don Minzoni n. 3, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione «130-VA», a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(2267)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione «62-VA»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Braghini Alessandro, con sede in Gallarate (Varese), via Bettolino già Sempione, ha denunciato lo smarrimento del punzone recante il marchio d'identificazione «62-VA», a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(2268)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121 (settore suinicolo) per il periodo dal 29 luglio 1968 al 31 luglio 1968

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 (settore suinicolo), in lire italiane per 100 kg di peso netto, validi dal 29 luglio 1968 al 31 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	7.541	
	07	b. non nominati	8.867 (*d*)	
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna .	11.531 (*e*)	
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	17.873 (*f*)	
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	14.068 (*f*)	
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	18.680 (*g*)	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.032	
	091 094	6. altre	18.680 (*h*)	
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	3.690 (*b*)	16,8
	124	2. zampe; code	1.038 (*b*)	16,8
	127	3. rognoni	12.108 (*b*)	16,8
	131	4. fegati	13.953 (*b*)	17,6
	134	5. cuori; lingue; polmoni	6.919 (*b*)	16,8
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	10.147 (*b*)	16,8
	141	7. altre	10.147 (*b*)	16,8
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	4.843	
	04	II. secco o affumicato	5.650	
	07	B. grasso di maiale	3.229	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11.531 (*i*)	
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	17.873 (*l*)	
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	14.068 (*l*)	
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	18.680 (*m*)	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.032	
	21	6. altre	18.680 (*h*)	
		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	19.257	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	32.518	
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	25.599	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	32.172	
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	16.720	
	44	6. altre	32.518	
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	3.690	
	51	b. zampe; code	1.038	
	54	c. rognoni	12.108	
	57	d. fegati	13.953	
	61	e. cuori; lingue; polmoni	6.919	
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	10.147	
	67	g. altre	10.147	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.612 (*b*)	3
	04	II. altri	4.612	
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	22.018 (*b*)	24
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	35.937	
	08	II. altri	25.217	
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	21.728 (*b*)	25
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. ~~80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni~~ specie:		
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	39.933	
	31	bb. spalle, anche in parti	33.181	
	34	cc. altre	23.234	
	37	2. 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	19.101	
	41	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	11.658	

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T. C.) sul valore in dogana della merce.

(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 3.125 per quintale netto ad esclusione di quelli originari e provenienti dall'Austria o dalla Polonia.

(*e*) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Austria, della Polonia e dell'Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto.

(*f*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dell'Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 12.500 per quintale netto.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto, ad esclusione di quelle originarie e provenienti dall'Ungheria.

(*h*) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 10.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 16.600 per quintale netto.

(*i*) Se originarie da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 4.375 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto.

(*l*) Se originari da Gran Bretagna, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Ungheria, Cecoslovacchia o Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 7.812 per quintale netto. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 12.500 per quintale netto.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 4.687 per quintale netto.

(12519)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123 (settore pollame) per il periodo dal 1° luglio 1968 al 31 luglio 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 1° luglio 1968 al 31 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	14,30	
		B. altri:			
	04	I. galli, galline e polli	per kg	62,60	
	07	II. anatre	»	80,80	
	11	III. oche	»	68,80	
	14	IV. tacchini	»	73,40	
	17	V. faraone	»	109,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli (*a*):			
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	»	75,30 (*d*)	
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	»	89,40 (*d*)	
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	»	96,20 (*d*)	
		II. anatre (*a*):			
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	»	94,60	
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	»	115,30 (*e*)	
		III. oche (*a*):			
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	98,30	
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	»	98,60	
	24	IV. tacchini	»	104,90 (*f*)	
	27	V. faraone	»	156,50	
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	31	I. disossate	»	208,90 (*g*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (*segue*)		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	34	1. di galli, galline e polli	per kg	96,20 (*h*)	
	37	2. di anatre	»	115,30 (*e*)	
	41	3. di oche	»	98,60	
	44	4. di tacchini	»	104,90 (*i*)	
	47	5. di faraone	»	156,50	
	51	b. ali intere, anche senza le punte	»	79,10	
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	50,80 (*h*)	
		d. petti e pezzi di petti:			
	57	1. di oche	»	167,70	
	61	2. di tacchini	»	178,40	
	64	3. di altri volatili	»	151,90	
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	67	1. di oche	»	147,90	
		2. di tacchini:			
	71	aa. sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	83,90 (*l*)	
	74	bb. altri	»	157,40 (*m*)	
	77	3. di altri volatili	»	134,10 (*n*)	
	81	f. altre	»	208,90	
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	»	50,80	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	786,50 (*b*)	5
	04	B. altri	»	129,90 (*b*)	14
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato ne fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	135,50	
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato o fuso	»	135,50 (*b*)	18
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (c)	»	282,40 (*b*)	19,40
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (c).	»	169,40 (*b*)	19,40
	21	c. altre	»	112,90 (*b*)	19,40

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma, ad esclusione di quelli originari e provenienti dalla Polonia.

(*e*) Se originarie da Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 39,10 per chilogramma.

(*g*) Se originarie da Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma; per importazioni dagli altri Paesi terzi si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.

(*n*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(11442)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di perito analista in prova nel personale non statale della Stazione sperimentale per i combustibili in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per i combustibili del 24 maggio 1968, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1968, con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per due periti analisti in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per due posti di perito analista in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale (sezione chimica).

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato.

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Santa Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età:

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o interni volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*);

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde da limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della Stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o da un vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva della amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consistèranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su argomento di tecnologia dei combustibili.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di tecnologia dei combustibili e di chimica analitica applicata ai combustibili.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a S. Donato Milanese, presso la Stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La Stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito analista in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito analista effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Il presidente: CAZZANIGA

(2204)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 11 dicembre 1968, concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso a trentadue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo direttivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 27 febbraio 1969, all'art. 1, ove è scritto: « Quattrocchi prof. Luigi, assistente ordinario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua francese; », leggasi: « Quattrocchi prof. Luigi, assistente ordinario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua tedesca; ».

(2430)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.